

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 64

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 22 marzo 1970)

INDICE

ARENA: Per l'assegnazione di un cancelliere alla Pretura di Francavilla di Sicilia (3020) (risp. GAVA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 1810
ARGIROFFI: in merito alla amministrazione degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria (2048) (risp. RIPAMONTI, <i>Ministro della sanità</i>)	1810
BONAZZI: Misure da adottare nei confronti del preside dell'Istituto professionale « A. Fioravanti » di Bologna (2756) (risp. FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1810
BONAZZOLA RUHL Valeria, BRAMBILLA: Sospensione di uno studente dell'Istituto « Einstein » di Milano per aver organizzato una raccolta di fondi a favore degli operai della « Siry Chamon » (2935) (risp. FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1812
CODIGNOLA: In merito alla presentazione di 15 mila domande di libera docenza per la sessione 1969 (3028) (risp. FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1812
DE MARZI: Perché venga concessa l'agibilità del complesso costruito sui colli Euganei dal signor Pietro Manfrinato (3049) (risp. RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	1813
DINARO: Per la nomina di un commissario governativo per l'Istituto tecnico industriale di Polistena (3131) (risp. FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1813
DOSI: Per il più rigoroso controllo e il fermo contenimento della pratica della vivisezione di animali (2859) (risp. RIPAMONTI, <i>Ministro della sanità</i>)	Pag. 1814
FARNETI Ariella: Sull'applicazione del decreto ministeriale relativo alla vendita della « piadina romagnola » (2099) (risp. RIPAMONTI, <i>Ministro della sanità</i>)	1814
FILETTI: Misure da adottare a favore del Tribunale per i minorenni di Catania (3066) (risp. GAVA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	1815
MADERCHI: Sulla vendita dei fabbricati costituenti il comprensorio dell'ex Compagnia Mediterranea di assicurazione, in Roma, a società facenti capo al gruppo Case Piperno (2386) (risp. MAGRÌ, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1816
MAGNO: Danni derivanti al comprensorio di sviluppo turistico del Gargano dai rifiuti dello stabilimento chimico della « Aijnomoto-Insud » (2402) (risp. RIPAMONTI, <i>Ministro della sanità</i>)	1817
PELLICANO': Provvedimenti da adottare a favore degli insegnanti supplenti « temporanei » di educazione fisica (2824) (risp. FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1818
Sulla grave situazione esistente presso il Tribunale di Reggio Calabria (3044) (risp. GAVA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	1819
PENNACCHIO: Sul problema della sede scolastica dell'Istituto tecnico di Bisceglie	

- (2840) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) Pag. 1819
- PINTO: Misure da adottare per la protezione dei monumenti storici di Agropoli (2966) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1820
- PIOVANO: Ordinanza ministeriale relativa al movimento dei direttori didattici (2911) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1821
- PIOVANO, SOLIANO: Richiesta di contributo, da parte del comune di Garlasco, per l'ampliamento della scuola media e per il completamento della scuola elementare (2831) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1822
- POERIO: Per la concessione dell'autonomia alla sezione staccata di ragioneria di S. Giovanni in Fiore (Cosenza) (3115) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1822
- PREZIOSI: In merito al riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei tecnici del genio civile (2521) (risp. GATTO, *Ministro senza portafoglio*) 1823
- ROSSI: Criteri seguiti per i corsi speciali dell'ISEF e per la selezione operata tra gli insegnanti di educazione fisica (3111) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1823
- SOTGIU, MADERCHI: Misure da adottare a carico del Direttore della Clinica di malattie tropicali dell'Università di Roma imputato di gravi reati di natura penale (2697) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1824

ARENA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga di dover disporre l'assegnazione di un cancelliere titolare alla Pretura di Francavilla di Sicilia, ponendo termine all'attuale situazione di disagio che inceppa non poco la attività giudiziaria in quella sede, malgrado il prodigarsi del funzionario ivi temporaneamente distaccato (e costretto a quotidiana trasferta) ed il concorso operoso del magistrato preposto e degli avvocati di quel mandamento. (int. scr. - 3020)

RISPOSTA. — Si fa presente che il posto vacante di dirigente la Cancelleria della Pretura di Francavilla di Sicilia, al quale attualmente non aspira alcun funzionario, sarà, ai

fini della copertura, messo al più presto a concorso mediante pubblicazione della vacanza sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

13 marzo 1970

ARGIROFFI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza che, pur essendo stato emanato il decreto di costituzione dell'Ente ospedaliero provinciale di Reggio Calabria, l'amministrazione degli Ospedali riuniti della città è tuttavia affidata alla vecchia gestione, giuridicamente superata.

L'interrogante chiede al Ministro se non ravvisi la necessità di risolvere tale problema, particolarmente urgente per il miasma esistente in quel nosocomio e già illustrato in una sua precedente interrogazione. (int. scr. - 2048)

RISPOSTA. — Il nuovo Consiglio di amministrazione degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria non è stato ancora costituito, per la mancata designazione dei membri in rappresentanza del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale di quel capoluogo.

Si fa presente, tuttavia, che a norma dell'articolo 68 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, legittimamente resta in carica il Consiglio di amministrazione già esistente all'entrata in vigore della detta legge, fino al momento dell'insediamento della nuova amministrazione.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

12 marzo 1970

BONAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che all'inizio del decorso anno scolastico 1968-1969 il preside dell'Istituto statale professionale per l'industria e l'artigianato « Aristotele Fioravanti » in Bologna, ingegner Marcello Gisfredi, propose al collegio degli insegnanti il rinnovo, per alzata di mano,

del consiglio di presidenza già in carica per l'anno 1967-68, adducendo come motivazione di tale procedura il fatto che gli insegnanti, in gran parte nuovi dell'Istituto, non si conoscevano ancora tra di loro;

che, affinché la nomina del consiglio di presidenza avvenisse per il corrente anno in maniera più rispettosa della libera volontà degli insegnanti che già erano in grado di valutarsi reciprocamente, il giorno 11 novembre 1969 fu richiesto al preside, ingegner Gisfredi, di attenersi per la prossima votazione alla prassi generalmente seguita negli Istituti di Stato, promuovendo libere elezioni tra gli insegnanti, nello spirito degli articoli 2 e 3 della Costituzione, ed in particolar modo in aderenza al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;

che fu successivamente indetta la riunione del collegio degli insegnanti per la sera del 14 novembre 1969 e che al primo comma dell'ordine del giorno figurava: « Nomina commissioni e votazione »;

che, in apertura di seduta, dopo un breve preambolo del preside, si verificarono due lunghi interventi d'intonazione fascistoide, autoritaria e repressiva, esulanti dall'ordine del giorno, che il preside però tollerò, visibilmente compiaciuto;

che l'ingegner Gisfredi propose quindi di eleggere il consiglio di presidenza, o accettando ancora con alzata di mano i nominativi da lui proposti e suffragati, oppure addivenendo a votazione, con scheda leggibilmente firmata, sugli stessi nominativi di suo gradimento, cui gli insegnanti potevano aggiungere altri;

che il collegio degli insegnanti approvò a maggioranza, per alzata di mano, questa seconda formula, non osando opporsi all'autoritarismo del preside;

che fu richiesto per due volte al preside il perchè pretendesse di far firmare la scheda di votazione, al che egli seccamente rispose: « Perchè così dopo ci guardiamo in faccia »;

che, a votazioni avvenute, l'ingegner Gisfredi fece personalmente lo spoglio delle schede senza nominare, come di consueto, gli scrutatori e, in base alla sua precedente proposta approvata dal collegio, dichiarò

« nulla » la scheda di chi per principio di libertà si era rifiutato di firmarla, assieme ad un'altra che, portando però i nominativi da lui proposti, fu da lui apertamente giudicata come non firmata « per evidente errore o dimenticanza »;

che, infine, terminato il conteggio dei voti, il preside conservò sul proprio tavolo dette schede, anzichè distruggerle, e le ritirò poi per meglio controllarle,

l'interrogante chiede di conoscere se la prassi seguita dal preside dell'Istituto di cui sopra sia consona alle direttive emanate dal Ministro della pubblica istruzione per le scuole della Repubblica italiana e, ove ciò — come è da ritenere — non fosse, se non ritenga il Ministro di adottare i necessari provvedimenti a carico di detto preside, dando inoltre urgenti e precise disposizioni affinché anacronistici episodi di tal genere non abbiano più a ripetersi in nessuna scuola del nostro Paese. (int. scr. - 2756)

RISPOSTA. — Va precisato innanzitutto che il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1497 istitutivo dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato « A. Fioravanti » in Bologna, prescrive all'articolo 17: « Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti, tecnico-pratici ». Di conseguenza, per la nomina di detto Consiglio di presidenza, non è applicabile il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Premesso quanto sopra, si fa presente, nel silenzio della regolamentazione in materia, che l'elezione per il Consiglio di Presidenza, relativo al corrente anno scolastico, è avvenuta, secondo le modalità stabilite liberamente e a stragrande maggioranza dallo stesso Consiglio dei professori e senza che venisse esercitata pressione alcuna da parte del preside dell'Istituto.

In particolare nella lunghissima riunione del 14 novembre 1969 protrattasi dalle ore 18 alle ore 22 circa, le varie proposte avanzate dai professori circa le modalità delle elezioni sono state discusse tutte, una per una, e sono state sottoposte a votazione.

In merito poi alla asserzione che il preside avesse provveduto direttamente allo spoglio delle schede, si fa presente che lo stesso è stato assistito dalla professoressa Palma Luciana, incaricata dall'assemblea a redigere il verbale relativo alla riunione. Il Collegio dei professori medesimi, interpellato dal preside, non ha ritenuto necessaria, all'unanimità, l'elezione degli scrutatori.

Si fa presente che nel corso della riunione, come del resto lo riprova la lunghezza della medesima, è stato concesso a tutti coloro che lo desideravano di esprimere liberamente la propria opinione. Anzi, dal momento che alcuni intervenuti hanno manifestato una chiara intonazione politica, del che molti insegnanti si sono lamentati, in una successiva riunione il preside ha dovuto più volte fare richiamo affinché gli interventi fossero limitati alla sola trattazione delle questioni all'ordine del giorno.

Atteso tutto quanto sopra, il Ministero della pubblica istruzione non ravvisa alcuna irregolarità nella prassi adottata riguardo al rinnovo del Consiglio di Presidenza dell'istituto in parola e, pertanto, non ha alcun provvedimento da adottare in merito.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

17 marzo 1970

BONAZZOLA RUHL Valeria, BRAMBILLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per segnalare il grave fatto accaduto in una scuola media superiore di Milano, e precisamente presso la sezione staccata di via Murialdo del liceo scientifico «Einstein», dove nei giorni scorsi è stato sospeso per 12 giorni uno studente che aveva organizzato nella scuola una raccolta di fondi in solidarietà con la lotta degli operai della fabbrica «Siry Chamon», occupata da un mese dalle maestranze.

Gli interroganti chiedono al Ministro se non ritenga la decisione assunta dal preside di quell'istituto del tutto ingiustificata ed ispirata ad una visione superata e retriva dei rapporti fra scuola e mondo sociale che, giustamente e da più parti, si chiede siano sempre più diretti ed immediati.

Gli interroganti, inoltre, ravvisando nella misura disciplinare suddetta un ennesimo episodio di repressione antistudentesca ed antidemocratica, chiedono al Ministro di voler prendere le iniziative opportune affinché la citata sanzione possa essere revocata. (int. scr. - 2935)

RISPOSTA. — Si precisa che il preside del liceo scientifico «Einstein» di Milano non ha sospeso per 12 giorni un alunno della sede staccata di via Murialdo 9. Si precisa invece che il preside stesso ha inflitto un'ammonizione scritta all'alunno Forti Francesco della classe 3^a B, il quale aveva organizzato all'interno della scuola una raccolta di fondi, non autorizzata, a favore degli operai della fabbrica «Siry Chamon». Ed è noto infatti che il Ministero della pubblica istruzione non ha mancato in più occasioni di ribadire il divieto di effettuare collette e sottoscrizioni presso le scuole, per qualsiasi scopo, salvi i casi espressamente autorizzati.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

17 marzo 1970

CODIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se corrisponde a verità la notizia secondo la quale le domande di libera docenza presentate per la sessione 1969 sarebbero oltre 15.000, mentre nella precedente sessione 1968 furono circa 2.500;

b) il numero di domande presentate per la sessione 1969 per le materie per le quali questo numero è più alto, in confronto agli analoghi numeri relativi alle due sessioni precedenti. (int. scr. - 3028)

RISPOSTA. — Si fa presente che hanno presentato domanda di ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza, indetti con i decreti ministeriali 6 agosto e 29 settembre 1969, circa 10.000 candidati, di fronte ai 2.462 della scorsa sessione 1968 ed ai 2.000 di quella del 1967.

Questa eccezionale affluenza si rileva in tutte le discipline, con un aumento medio da 1 a 4 rispetto alle precedenti sessioni.

È da notare soprattutto l'incremento in alcune materie, per le quali il numero dei candidati si era mantenuto costante negli anni precedenti: patologia chirurgica (da 83 a 250 candidati); anestesiologia (da circa 50 a circa 200); diritto amministrativo (da 11 a 30); diritto commerciale (da 7 a 20); tecnica industriale e commerciale (da 12 a 30).

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

17 marzo 1970

DE MARZI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se non ritengano di intervenire per sbloccare una strana situazione, favorendo così una forma pratica di valorizzazione dei Colli Euganei, e premiare chi, con coraggio ed onere finanziario, come nel caso di Pietro Manfrinato, ha speso circa 70 milioni di lire (senza aiuti o contributi) per la costruzione di mura di sostegno, 32 cabine, spiaggia con sabbia, docce, bar con grande terrazzo sul laghetto ricavato da una cava e larghi viali con ogni genere di piante pregiate e rosai.

Da circa tre anni il Manfrinato attende di poter ottenere od acquistare una licenza per alcolici e superalcolici e di ottenere la agibilità del complesso; ha inoltre in programma di costruire anche due campi da tennis, due da bocce, una piscina olimpionica ed una per bambini, un manufatto a sfera della capacità di 800 metri quadrati per *dancing*. Prima di iniziare i lavori è indispensabile avere, però, la certezza di poter utilizzare tutto il complesso.

Finora, di tutto lo sforzo fatto, l'unica utilizzazione è quella della pesca, mentre è necessario incoraggiare, come premio, iniziative di tal genere se non si vuole che la valorizzazione dei Colli Euganei sia solo a parole e non a fatti. (int. scr. - 3049)

RISPOSTA. — La Questura di Padova, con provvedimento in data 14 agosto 1967, notificato all'interessato lo stesso giorno, autorizzava il signor Pietro Manfrinato a gestire lo stabilimento di bagni da lui predisposto nella piscina naturale denominata « Lago delle

Rose », sita in località « Le Motte » del comune di Arquà Petrarca, subordinando, tuttavia, la licenza all'osservanza delle prescrizioni imposte, in sede di esame preventivo, dal medico provinciale e dalla commissione provinciale di vigilanza a tutela della sanità e della incolumità pubblica.

Il Manfrinato il successivo giorno 18 agosto, recatosi in Questura, dichiarava però di rinunciare alla cennata licenza.

Nel medesimo periodo al predetto fu anche concessa, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza una licenza stagionale per la vendita delle bevande alcoliche fino ai 21 gradi, che venne a scadere il 31 ottobre 1967.

Soltanto dopo circa un anno e mezzo da tale data, il 15 aprile 1969, la moglie del Manfrinato richiese ed ottenne una nuova licenza a carattere permanente per lo spaccio delle sole bevande analcoliche. Una ulteriore richiesta avanzata il 20 dicembre scorso dalla stessa per ottenere altra licenza permanente per la somministrazione di alcolici non poté invece trovare accoglimento data l'esistenza del rapporto limite posto dall'articolo 95 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza tra popolazione residente e numero di esercizi abilitati alla somministrazione delle bevande alcoliche.

Peraltro, avverso il diniego della licenza in parola non è stato prodotto ricorso al prefetto.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

17 marzo 1970

DINARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Rilevato che fin dal 23 ottobre 1969 il provveditore agli studi di Reggio Calabria ha chiesto al Ministero la nomina del commissario governativo per l'Istituto tecnico industriale di Polistena, reso autonomo dal 1° ottobre dello stesso anno;

considerato che il predetto Istituto è tuttora privo del consiglio di amministrazione, si chiede di conoscere i motivi del ritardo del provvedimento di nomina del commissario in questione, che di fatto pa-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

22 MARZO 1970

ralizza la vita amministrativa dell'Istituto, non consentendo neppure la redazione del relativo bilancio preventivo. (int. scr. - 3131)

RISPOSTA. — La questione avanzata dall'onorevole senatore interrogante si ritiene superata.

Si fa presente infatti che con decreto ministeriale 5 febbraio 1970 è stato nominato commissario governativo per l'istituto tecnico industriale di Polistena il signor Raffaele Baroni.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

17 marzo 1970

DOSI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere a quale punto sono pervenuti i lavori — sospesi da oltre un anno — della commissione appositamente costituita presso il suo Ministero per lo studio e la formulazione di nuove norme dirette ad assicurare il rigoroso controllo ed il fermo contenimento della pratica della vivisezione su animali.

Per sapere, altresì, se ritiene di dare disposizioni precise affinché i lavori stessi siano sollecitamente ripresi e condotti a termine, superando interessate resistenze non sempre collegate ad effettive finalità scientifiche e corrispondendo ai voti di tanta parte della pubblica opinione che da anni lamenta l'effettuazione incontrollata e spesso inutile di crudeli esperienze presso tanti istituti autorizzati o meno. (int. scr. - 2859)

RISPOSTA. — Il problema della revisione della vigente disciplina sulla vivisezione degli animali, contenuta nella legge 12 giugno 1931, n. 924, modificata con legge 1° maggio 1941, n. 615, è stato sottoposto all'esame di una apposita Commissione composta da rappresentanti di questo Ministero, del Ministero della pubblica istruzione, dell'Ente nazionale della protezione animali e del « Gruppo zoofili ».

I lavori di detta Commissione, iniziati nell'aprile 1969, hanno avuto per oggetto l'esame di una proposta, concernente modifiche

sostanziali della normativa sulla vivisezione, presentata da un gruppo di zoofili.

Le riunioni di detta Commissione si sono svolte con frequenza ed in sede di discussione dei vari problemi sono emerse discordanze di vedute tali da determinare ritardi nel pervenire a conclusioni.

Comunque si assicura la signoria vostra che detta Commissione continuerà i propri lavori, nel corso dei quali è auspicabile che vengano raggiunte concordi determinazioni e soluzioni.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

12 marzo 1970

FARNETI Ariella. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali misure intenda adottare per evitare che una rigida e non oculata applicazione del decreto ministeriale 20 maggio 1928 faccia morire la tradizione della « piadina romagnola », obbligando i confezionatori a racchiuderla in modo innaturale, e praticamente impossibile, in un involucre.

Da oltre 40 anni nelle strade di Romagna, delle province di Forlì e Ravenna, viene confezionata la « piadina romagnola » che fa parte del colore locale ed è elemento integrativo dell'attività turistica. I comuni hanno sempre egregiamente svolto la sorveglianza igienica evitando qualsiasi inconveniente. Si auspica pertanto un intervento perchè, attraverso un'adeguata interpretazione ed applicazione della legge, si eviti di ostacolare un'antica attività. (int. scr. - 2099)

RISPOSTA. — Le misure di carattere igienico-sanitario, adottate per disciplinare la vendita della « piadina romagnola », non sono volte ad ostacolarne il consumo, ma, semmai, sono interessate a dare al riguardo una regolamentazione confacente per la salvaguardia della salute pubblica.

Comunque, si fa presente che, conformemente alla segnalazione della signoria vostra, per la preparazione della detta « piadina » si è richiesta ed attuata la costruzio-

ne di *boxes* ben protetti, escludendosi l'imposizione del lamentato « involucro » innaturale.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

12 marzo 1970

FILETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Ritenuto che il lavoro presso il Tribunale per i minorenni di Catania è notevolmente aumentato, sia nel campo civile (dalle 191 pratiche espletate nel 1967, si è pervenuti alle 454 pratiche definite nel 1969), sia nel campo penale (i procedimenti relativi a delitti sono passati dai 216 del 1966, ai 555 del 1967, ai 609 del 1968 ed ai 911 del 1969);

ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, è proporzionalmente aumentato il numero dei processi con detenuti, così come sono aumentate le pratiche relative alle misure di sicurezza in via preventiva anche nei confronti di minori non imputabili;

ritenuto che, in dipendenza del notevole aumento della criminalità minorile, necessita quanto meno raddoppiare il numero delle udienze presso il predetto Tribunale per i minorenni;

ritenuto che l'aumento delle udienze si appalesa indispensabile anche per il notevole pluriannuale arretrato in atto esistente, addebitabile all'attuale insufficiente organico stabile, sia del detto Tribunale che della Procura della Repubblica per i minorenni;

ritenuto, particolarmente, che il Ministero di grazia e giustizia, rendendosi pienamente conto delle innegabili esigenze, ha approntato uno schema di disegno di legge nel quale si prevede l'aumento dell'organico stabile del Tribunale per i minorenni di Catania, elevandosi — così come per i Tribunali di Firenze e di Palermo — i giudici del Tribunale da due a tre;

ritenuto, però, che nel predetto progetto viene ridotto ad un solo giudice il personale della Procura della Repubblica per i minorenni di Catania, che sino ad oggi e da moltissimi anni ha beneficiato anche di un sostituto, che peraltro è stato adibito con altre funzioni anche presso la Procura ordinaria;

ritenuto che non vi è alcun serio motivo perchè il distretto di Catania, composto da poco meno di 2 milioni di abitanti, debba avere una Procura per i minorenni costituita da un solo procuratore e senza l'ausilio di un sostituto, mentre per Firenze e Palermo, che hanno le stesse esigenze di Catania, sono previsti in organico due elementi;

ritenuto che appare opportuno ed indilazionabile, anzi, che l'attuale sostituto assegnato alla Procura per i minorenni di Catania sia esonerato dal prestare servizio anche presso la Procura ordinaria dello stesso distretto;

ritenuto che tale provvedimento si rende necessario per le accresciute esigenze della predetta Procura (aumento della criminalità minorile, dei processi, delle istruttorie, delle presenze in udienza e delle pratiche relative all'applicazione di misure di sicurezza, nonché assolvimento dei numerosi ed importanti compiti del procuratore della Repubblica, tra cui rientrano la conoscenza e la vigilanza degli istituti alle sue dipendenze, quali la prigione-scuola di Acireale, la sezione custodia preventiva, l'istituto di osservazione, il focolare di semi-libertà di Acireale, la casa di rieducazione ECA di Catania, l'istituto per madri nubi « S. Maria degli Angeli » di Catania e la casa di rieducazione femminile « Buon Pastore » di Acireale);

ritenuto che, seppure è vero che, ai sensi dell'articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i magistrati addetti al pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni possono esercitare le funzioni dei rispettivi gradi anche presso la Procura generale o la Procura della Repubblica della stessa sede, è di indubbia evidenza che tale facoltà possa esercitarsi sol quando il lavoro da espletare presso l'ufficio minorile non esiga — così come se ne appalesa la necessità per il distretto di Catania — la continua presenza e la esclusività di esercizio delle funzioni minorili del magistrato,

si chiede di conoscere se, in relazione alle notevoli esigenze locali della giustizia, il Ministro non ritenga necessario:

1) attribuire l'esclusività di esercizio delle funzioni minorili al sostituto attual-

mente assegnato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania;

2) prevedere in via definitiva nell'organico stabile tre giudici per detto Tribunale per i minorenni e due magistrati per la Procura. (int. scr. - 3066)

RISPOSTA. — Questo Ministero si rende conto delle esigenze del Tribunale per i minorenni di Catania e di quelle dell'annessa Procura, prospettate nella interrogazione. Deve peraltro fare presente che analoghe esigenze risultano rappresentate anche da altri uffici giudiziari minorili, soprattutto per la costante applicazione dell'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, che consente l'assegnazione dei magistrati addetti agli uffici minorili anche presso gli uffici giudiziari ordinari. Tale inconveniente è solo in parte superato dalla legge 12 marzo 1968, n. 181, contenente disposizioni per i magistrati addetti ai Tribunali per i minorenni, avendo, la legge medesima, previsti magistrati assegnati, in via esclusiva, ai Tribunali e Procure minorili, solo presso gli uffici giudiziari di alcune grandi città, limitando l'esclusività per altre sedi, tra le quali Catania, al solo Presidente e Procuratore della Repubblica.

Proprio tale situazione ha determinato questo Ministero ad elaborare uno schema di disegno di legge con il quale si tende a stabilire in modo autonomo le piante organiche dei magistrati addetti ai Tribunali per i minorenni ed alle Procure della Repubblica presso gli stessi Tribunali.

Alle nuove dotazioni organiche si dovrà tuttavia provvedere nell'ambito dell'attuale ruolo generale del personale, mediante soppressione di un uguale numero di posti nelle piante organiche di quegli uffici che consentono una riduzione del personale di magistratura. E ciò al fine di accelerare l'iter del disegno di legge, non frapponendo ostacoli di natura finanziaria conseguenti ad eventuali proposte di ampliamento dei ruoli organici della Magistratura.

È ovvio quindi che la difficoltà di reperire i magistrati nell'ambito dell'attuale organico ha condizionato la determinazione in

concreto delle esigenze organiche dei singoli uffici di giustizia minorile, senza però incidere, in misura apprezzabile, sulla funzionalità degli uffici medesimi, che risulta assicurata dal disegno di legge in elaborazione.

In considerazione di quanto sopra, nel cennato schema di disegno di legge, si è potuto assegnare il solo procuratore alla Procura della Repubblica per i minorenni di Catania, analogamente a quanto stabilito per altre sedi. Sono previsti, per il Tribunale, un posto di Presidente e due di giudice.

Per quanto riguarda la richiesta di attribuire l'esclusività di esercizio delle funzioni minorili al sostituto attualmente assegnato alla predetta Procura di Catania, si fa presente che una attribuzione avente carattere formale e definitivo dovrebbe essere disposta con provvedimento legislativo — essendo la materia regolata dalla menzionata legge 12 marzo 1968, n. 181 — e contrasterebbe con i criteri che si son dovuti adottare, in sede di determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari minorili, nel cennato schema di disegno di legge che è in avanzata fase di predisposizione.

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

13 marzo 1970

MADERCHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se può confermare la validità della vendita effettuata il 3 gennaio 1969 alle società Gran Paradiso, Cormorano, Salamandra, Sassovivo e Subasio, tutte a responsabilità limitata, per la somma di lire due miliardi e centodieci milioni dei fabbricati costituenti il comprensorio dell'ex Compagnia Mediterranea di Assicurazione compreso tra le vie Grimaldi, Bagnera e Aldini in Roma.

Per conoscere altresì:

se risponde a verità che la perizia dell'imponibile effettuata dall'UTE nell'anno 1965 ammontasse a ben due miliardi e trecentoventimilioni di lire;

se il Ministro è a conoscenza che il gruppo Case Piperno, cui fanno capo le cinque società che hanno acquistato i fabbri-

cati, ha inviato ai 300 inquilini la disdetta del contratto di locazione, in spregio delle norme vigenti, nell'evidente intento di compiere un'operazione di speculazione edilizia;

quale opinione è in grado il Ministro di esprimere, circa il comportamento della commissione liquidatrice nominata in seguito alla cessazione delle attività commerciali della ex Compagnia Mediterranea;

quali ragioni hanno impedito alla commissione liquidatrice di intavolare trattative con l'IACP di Roma al fine di compiere la operazione di acquisto nell'interesse anche degli inquilini. (int. scr. - 2386)

RISPOSTA. — Il complesso immobiliare già di proprietà della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, ubicato in Roma, Via Bagnera, Via Aldini e Via Grimaldi, è costituito da cinque grandi edifici, da vari negozi e da un'autorimessa comune ai cinque stabili. Dall'Ufficio tecnico erariale gli fu attribuito, a suo tempo, il valore di lire 2 miliardi 320.000.000.

Trattandosi di un complesso di grande entità non facilmente frazionabile in edifici separati e di ingente valore, l'alienazione all'intero valore di stima si è presentata assai difficile e i molteplici tentativi effettuati dalla liquidazione nonostante il ricorso a vari mezzi pubblicitari non hanno dato risultati apprezzabili.

All'inizio del dicembre 1968 si presentavano soltanto le seguenti possibilità di vendita:

1) offerta della Compagnia di Assicurazioni « Lloyd Adriatico » per lire 1 miliardo 570.000.000;

2) offerta dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per lire 1.750.000.000.

In tale situazione, su conforme parere del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia, furono autorizzate le operazioni d'asta che ebbero luogo il 16 dicembre 1968 all'anzidetto presso base di lire 2.320.000.000.

L'esperimento si concluse negativamente, ma, prima ancora che fosse indetta altra asta al suddetto prezzo diminuito del decimo di legge, pervenne l'offerta di acquisto del grup-

po « Case Piperno » che si concretò, dopo laboriose trattative, nel prezzo di lire 2 miliardi 110.000.000.

Per quanto riguarda la ventilata possibilità dell'acquisto del predetto complesso da parte dell'Istituto autonomo delle case popolari si osserva che nonostante — in linea teorica — tale Istituto possa acquistare immobili già costruiti purchè aventi le caratteristiche dell'edilizia economica popolare, risulta che di fatto ciò non avviene anche perchè tale operazione non rientrerebbe nelle precise finalità dell'Istituto stesso che sono quelle di creare nuove disponibilità di alloggi per chi non ne possiede e non di provvedere per coloro che hanno già una sistemazione alloggiativa sovente a fitto bloccato.

Circa le disdette dei contratti di locazione inviate dalla ditta Piperno non si può non rilevare che le stesse rientrano nella autonoma responsabilità degli acquirenti, e che, comunque, sono suscettibili d'impugnativa da parte degli interessati ai sensi delle norme vigenti.

Circa il comportamento del Comitato di sorveglianza della liquidazione si fa presente che detto organismo ha per compito, ai sensi di legge, di provvedere nel modo migliore alla tutela dei diritti della massa creditoria e dell'interesse pubblico connesso alla difesa degli assicurati e sotto questo profilo va valutato il parere del detto Comitato sull'alienazione delle attività della gestione liquidatoria che tende a conseguire le condizioni più vantaggiose per la liquidazione stessa.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
MAGRÌ

12 marzo 1970

MAGNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che i rifiuti dello stabilimento chimico della società « Aijnomoto-Insud », in Manfredonia (Foggia), per la mancata esecuzione delle opere occorrenti, si riversano in aperta campagna, in una zona costiera che fa parte

del comprensorio di sviluppo turistico del Gargano, arrecando danni ed inconvenienti gravi.

L'interrogante chiede di sapere se, come e quando si intenda intervenire affinché la società in questione provveda ad eseguire le opere necessarie ad evitare il lamentato inconveniente. (int. scr. - 2402)

RISPOSTA. — Lo Stabilimento chimico della società « Aijnomoto Insud » è ubicato alla periferia del comune di Manfredonia e produce glutammato monosodico.

Per la propria attività di produzione, il detto Stabilimento fa uso di acqua sorgiva salmastra solo per il raffreddamento delle caldaie.

Tutta l'acqua precipitata, dopo l'uso, viene quindi immessa, tramite un canale scoperto, nel torrente Candelaro.

Secondo il parere degli organi tecnici, le predette acque di rifiuto, per i trattamenti a cui vengono sottoposte, non possono causare inconvenienti di natura igienica.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

12 marzo 1970

PELLICANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del disagio e della grave ed ormai insostenibile situazione in cui si trovano gli insegnanti supplenti « temporanei » di educazione fisica.

Si fa presente:

1) che gli insegnanti supplenti « temporanei » di educazione fisica sono più di 8.000 in Italia, moltissimi dei quali padri di famiglia e con la più assoluta incertezza riguardo al loro avvenire;

2) che la legge Spigaroli ha volutamente escluso la categoria dal diritto alla nomina a tempo indeterminato, con grave danno degli interessati;

3) che la loro temporaneità dura da molti anni e la loro supplenza « temporanea » è in effetti « annuale », come risulta dai certificati di servizio.

Si chiede pertanto al Ministro se intenda prendere i provvedimenti del caso istituendo:

- a) le assunzioni a tempo indeterminato;
- b) delle graduatorie di categoria;
- c) il titolo di insegnante di educazione fisica avendo molti insegnato tale disciplina per diversi anni e sempre con la qualifica di « ottimo ». (int. scr. - 2824)

RISPOSTA. — Si fa presente che la formazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato è disciplinata dalla legge 13 giugno 1969, n. 282, la quale all'articolo 4, lettera b), ultima parte, prevede, per l'educazione fisica, l'inclusione nella graduatoria dei non abilitati, oltre che degli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione (diploma ISEF o equipollenti), anche di « quanti abbiano avuto conferito l'incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 ».

Questa locuzione è da intendere riferita alla categoria, particolare per l'educazione fisica, dei supplenti annuali nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, modificata ed integrata dagli articoli 3 e 4 della legge 2 aprile 1968, n. 467.

Per quanto invece riguarda i supplenti temporanei privi di titolo, cui si riferisce l'interrogazione, il Ministero della pubblica istruzione ha previsto l'istituzione di apposito elenco, a carattere provinciale, di aspiranti a supplenze della materia, riservato a coloro che hanno esercitato l'insegnamento dell'educazione fisica nell'anno scolastico 1968-69 per almeno 7 mesi.

La richiesta di assumere a tempo indeterminato anche tale personale, richiede apposito provvedimento legislativo. E al riguardo si fa presente che nella seduta del 5 febbraio 1970 l'8^a Commissione della Camera in sede legislativa ha approvato la proposta di legge degli onorevoli deputati Caroli e Mazzarino. Detto provvedimento interpretando autenticamente l'articolo 4 della legge 13 giugno 1969 n. 282, prevede l'inclusione dei menzionati supplenti temporanei nella graduatoria provinciale dei non abilitati.

Per l'eventualità che il provvedimento stesso venga approvato durante l'anno scolastico in corso, l'ordinanza ministeriale 9 ottobre 1969 ha previsto che le nomine conferite dai capi d'istituto siano trasformate dai provveditori agli studi in incarichi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1969.

La richiesta di cui al punto c) — attribuzione al personale di cui trattasi del « titolo di insegnante di educazione fisica » — non è di chiara comprensione. Comunque, se con essa si intende riconoscere all'insegnamento prestato senza titolo valore di titolo specifico, non si condivide la richiesta stessa; infatti considerato che a norma dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, unico titolo valido per l'insegnamento dell'educazione fisica è il diploma rilasciato dagli ISEF, il richiesto riconoscimento svilirebbe il diploma (conseguito dopo un corso triennale di studi a carattere accademico) a tutto danno della categoria dei diplomati e degli studenti degli ISEF.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

14 marzo 1970

PELLICANO'. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se intenda esaminare, con sollecita ed adeguata attenzione, la grave situazione esistente nel Tribunale di Reggio Calabria. Da parecchi anni le Cancellerie e le Preture sono travagliate, per la carenza di personale, da una preoccupante crisi che tende ad aggravarsi sempre di più.

Si fa presente che:

1) l'organico del personale di cancelleria è insufficiente di 20 unità e non è stato mai interamente coperto;

2) la Pretura di Reggio Calabria necessita almeno di altri quattro cancellieri e tale insufficienza crea un grave disservizio ai danni degli avvocati e dei procuratori e rallenta, con grave pregiudizio, l'espletamento di tutti gli incumbenti giudiziari;

3) le Preture di Melito Porto Salvo, di Gallina, di Bagnara e di Villa S. Giovanni, pur avendo un notevole carico di affari ci-

vili e penali e di volontaria giurisdizione, sono servite da un insufficiente numero di cancellieri.

Tale situazione ha creato, tra gli avvocati e procuratori del Foro di Reggio Calabria, una legittima intolleranza che minaccia una più concreta ed energica protesta. Si chiede, quindi, al Ministro di voler adottare urgenti ed efficaci provvedimenti, atti ad integrare e ad aumentare, ove occorra, l'organico del personale nei summenzionati uffici, nell'interesse stesso della giustizia. (int. scr. - 3044)

RISPOSTA. — Si informa che, per quanto riguarda il personale di cancelleria, nel Tribunale di Reggio Calabria è vacante un solo posto sui venti previsti dall'organico. La vacanza è stata pubblicata, ai fini della sua copertura, nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero ed i termini per la presentazione delle relative domande non sono ancora scaduti.

Nella Pretura sono vacanti tre posti sui nove contemplati dall'organico ed anche dette vacanze saranno messe a concorso mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Così pure si provvederà per la Pretura di Melito Porto Salvo ove è vacante un posto sui due previsti dalla pianta organica.

Nelle Preture di Bagnara, Gallina e Villa S. Giovanni non vi sono, allo stato, posti vacanti.

Premesso che questo Ministero sta adottando i provvedimenti necessari per addvenire alla copertura delle indicate vacanze, si fa presente che, considerata l'attuale situazione deficitaria degli organici del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, non sussiste allo stato la possibilità di aumentare le piante organiche degli uffici suaccennati, come viene auspicato nell'interrogazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

13 marzo 1970

PENNACCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che non hanno consentito sino ad oggi di

risolvere il problema della sede scolastica dell'Istituto tecnico di Bisceglie, istituito sin dal lontano dicembre 1960. Deve essere noto al Ministero ed agli uffici periferici della pubblica istruzione quanto notevole sia stato lo sviluppo del predetto Istituto fino a raggiungere nell'anno 1969-70 16 classi e 400 alunni. Ciò nonostante, l'Istituto è costretto a svolgere la sua attività in stabili diversi ed in locali e con servizi deficitari e nulla affatto funzionali. Basti pensare che gli uffici di presidenza e di segreteria sono alloggiati in una sede assieme ad alcune classi e che in altri distinti locali sono sistemati le sale macchine, il gabinetto scientifico e quello medico, nonché le residue classi. In un ulteriore stabile, poi, è stata malamente adattata la palestra per i giovani studenti. È facile intuire quali gravi e intollerabili inconvenienti intralciano la normale attività scolastica, arrecando serio pregiudizio alla serietà degli studi e suscitando l'aspro malcontento di insegnanti, studenti e famiglie.

Non può, perciò, non stupire la notizia che si è diffusa (che si augura il Ministero vorrà sollecitamente smentire) in base a cui, nel nuovo piano triennale interregionale per l'edilizia scolastica, la costruzione della sede dell'Istituto non abbia trovato la necessaria e doverosa considerazione, tanto che nella migliore delle ipotesi nel programma risulta confinata negli ultimi posti della graduatoria.

È incredibile come ciò possa essere accaduto con evidente mortificazione di una città di circa 40 mila abitanti in attesa della soluzione da 10 anni.

L'interrogante chiede che il Ministro voglia chiarire i motivi di simile trattamento, e, nell'ipotesi che le notizie risultino infondate, precisare come e quando ritiene di risolvere il problema della nuova sede dell'Istituto tecnico di Bisceglie. (int. scr. - 2840)

RISPOSTA. — Si fa presente che la costruzione di un nuovo edificio per l'Istituto tecnico commerciale di Bisceglie risulta compresa nel programma proposto dal Comitato regionale, in sede di piano triennale 1968-71, al n. 33 dell'elenco 5, riguardante gli Istituti

professionali per il commercio femminili e alberghieri, per un finanziamento complessivo di lire 243.000.000.

Si precisa, tuttavia, che circa le concrete possibilità di finanziamento di opere di edilizia scolastica, ogni determinazione è demandata ai competenti Comitati regionali ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Tali organi, infatti, in seguito all'avvenuta approvazione con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 9 gennaio 1970 del programma per il triennio 1969-71, contenente il riparto delle somme e le direttive di esecuzione, sono tenuti ad elaborare ed approvare i piani di attuazione annuali del detto programma entro tre mesi dalla data di emanazione del citato decreto, in rapporto ovviamente all'entità dello stanziamento assegnato all'intera regione e alle graduatorie per tipo di scuola. In tale sede potrà essere opportunamente considerata la situazione dell'Istituto tecnico commerciale di Bisceglie.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

16 marzo 1970

PINTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Allo scopo di conoscere quali provvedimenti intende disporre per la protezione dei monumenti storici di Agropoli, in provincia di Salerno, pericolanti a seguito del movimento franoso verificatosi in conseguenza delle piogge autunnali.

Al sindaco di Agropoli, il quale aveva chiesto un intervento di urgenza, la Soprintendenza ai monumenti della Campania ha fatto riscontro precisando esclusivamente che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, non vi sarebbero responsabilità, nè civili nè penali, a carico del soprintendente di Napoli in caso di crollo dei monumenti pericolanti.

È ovvio che la questione non viene risolta con un ribaltamento di responsabilità. I monumenti sono un bene della collettività e quando sono in pericolo i funzionari preposti alla loro salvaguardia hanno il dovere di intervenire con provvedimenti idonei e non

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

22 MARZO 1970

limitarsi ad un inutile scarico di responsabilità.

L'interrogante chiede pertanto che il Ministro dia disposizioni al soprintendente ai monumenti della Campania perchè faccia concrete proposte circa gli interventi necessari per la tutela della stabilità dei monumenti di Agropoli pericolanti. (int. scr. - 2966)

RISPOSTA. — Si presume che l'onorevole senatore interrogante si riferisca alla porta medioevale di Agropoli, non vincolata ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939, di proprietà del comune, il quale, nel gennaio 1969, ordinò l'abbattimento di un piccolo fabbricato addossato alla porta stessa per ragione di pubblica incolumità.

In seguito a tale abbattimento ed anche alla friabilità del costone roccioso su cui poggia la porta, alto sul mare circa metri 50 le condizioni del monumento di aggravarono.

Al riguardo si fa presente che con nota n. 2404 del 22 marzo 1969, il Ministero della pubblica istruzione chiarì al sindaco del comune di Agropoli, il quale aveva richiesto un provvedimento di urgenza per il consolidamento del costone su cui è edificata la porta medioevale, peraltro ben conservata, che la questione, considerata la natura delle opere da eseguire, rientra nell'esclusiva competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici, Ufficio genio civile di Salerno, con nota 12830 del 2 luglio 1969 ribadì che, in base alla vigente legge comunale e provinciale, il comune è tenuto al restauro del manufatto, adottando tutti i provvedimenti atti a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, con puntellamento della porta e transennamento della zona.

Si fa presente, infine, che di fronte ad una sollecitazione telegrafica di provvedimenti, nella quale l'Amministrazione comunale declinava le sue responsabilità, la Soprintendenza ai monumenti della Campania ha precisato che l'Amministrazione dello Stato non può assolutamente ritenersi responsabile, nè civilmente nè penalmente, per eventuali danni causati dal cattivo stato di conservazione di immobili non demaniali. Anzi è stata ri-

chiamata l'attenzione del comune di Agropoli sulla necessità di intervenire ai sensi dell'articolo 55 del testo unico della legge comunale e provinciale per predisporre i mezzi e le opere necessari atti alla prevenzione della pubblica incolumità.

Il Ministero della pubblica istruzione, con telegramma del 5 gennaio 1970, non ha potuto fare altro che confermare tutto quanto già espresso dalla detta Soprintendenza.

Il Ministro della pubblica istruzione

FERRARI - AGGRADI

16 marzo 1970

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di ritornare sui criteri di cui all'ordinanza ministeriale (prot. 7476) relativa al movimento dei direttori didattici per l'anno 1970.

A norma di tali criteri viene dato un peso preponderante, ai fini del trasferimento, alle condizioni di famiglia del richiedente, mentre nessun adeguato punteggio è previsto per gli anni di servizio e la relativa qualifica, nè per i titoli di merito. Si consegue così il risultato che direttori didattici di provata esperienza vengono tenuti lontani dalle sedi desiderate, a beneficio di personale più giovane che vanta come merito essenziale un più gravoso carico di famiglia.

L'interrogante si permette di suggerire che la materia dei trasferimenti dei direttori didattici venga regolata sull'esempio di quanto già avviene per i presidi, i professori ed i maestri. (int. scr. - 2911)

RISPOSTA. — Si fa presente che i trasferimenti sono disposti sulla base dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che determina con assoluta precisione gli elementi da prendere in considerazione ai fini della graduatoria degli aspiranti alle sedi vacanti.

Il servizio prestato, le relative qualifiche e gli altri titoli di merito, non essendo contemplati nel citato articolo 32, non possono trovare valutazione. Del servizio, sempre in relazione a quanto dispone detto articolo,

viene considerato soltanto quello prestato in sedi disagiate.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole senatore interrogante, e cioè di regolare i trasferimenti dei direttori didattici sull'esempio di quelli dei presidi, dei professori e dei maestri, si fa rilevare che le predette categorie hanno propri stati giuridici e seguono particolari disposizioni legislative che non possono essere applicate ad altre categorie.

D'altra parte si fa presente che la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, in sede di decisioni di ricorsi, ha finora confermato che, in relazione al disposto di cui al citato articolo 32, l'anzianità di servizio non è elemento valutabile ai fini del movimento direttivo.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

16 marzo 1970

PIOVANO, SOLIANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e quando sarà possibile esaudire le richieste del comune di Garlasco (Pavia) per un contributo di lire 150 milioni per l'ampliamento della scuola media e di lire 75 milioni per il completamento dell'edificio delle scuole elementari.

Si fa presente che il comune di Garlasco, su una popolazione di circa 9.600 abitanti, conta 676 alunni della scuola elementare e 310 della scuola media; che da dieci anni circa è in costruzione il nuovo edificio scolastico elementare che prevede 26 aule, di cui solo 14 fino ad oggi realizzate; che la richiesta per il completamento è stata avanzata fin dal 1966; che nel comune non esiste alcuna palestra e che le due scuole sono attualmente costrette in sedi vetuste ed inadonee, sprovviste dei servizi igienici necessari. (int. scr. - 2831)

RISPOSTA. — Si fa presente che le richieste di finanziamento di opere di edilizia scolastica, avanzate dal comune di Garlasco, in sede di piano triennale 1968-71 e precisamente di lire 150.000.000 per il completamento dell'edificio della scuola elementare, di lire

130.000.000 per il riattamento di quello della scuola media, sono state prese nella dovuta considerazione dalla Commissione provinciale per l'edilizia scolastica e valutate e graduate, tenendo conto non solo della situazione del comune medesimo, ma anche in relazione alle esigenze e situazioni di tutti gli altri enti richiedenti, con ogni possibile considerazione sull'urgenza e necessità delle opere.

Nel programma provinciale le due opere sono risultate rispettivamente al n. 45 e numero 31 della graduatoria unica.

Tuttavia, circa le possibilità di concreto finanziamento delle opere medesime, si fa presente che ogni determinazione in proposito spetta ai Comitati regionali. Tali organi infatti, in seguito all'avvenuta approvazione con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 9 gennaio 1970 del programma per il triennio 1969-71 contenente il riparto delle somme e le direttive di esecuzione, sono tenuti ad elaborare i piani di attuazione annuale del detto programma. In tale sede potrà quindi essere opportunamente considerata la situazione edilizia delle scuole medie ed elementari del comune di Garlasco.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

16 marzo 1970

POERIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda accogliere il voto unanime espresso dal Consiglio comunale della città di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, nella seduta del 30 ottobre 1969, con il quale si chiede il decreto di autonomia della sezione staccata di ragioneria esistente in quel comune;

per insistere affinché il voto di quel consesso venga pienamente accolto, dal momento che esiste un grave disagio tra gli studenti frequentanti quella sezione staccata di ragioneria per la mancanza di un preside di istituto sul posto per quanto si attiene alla certificazione varia e ad altre incombenze;

per far presente che la richiesta di autonomia è stata presentata debitamente docu-

mentata nei modi di legge da parte dell'Amministrazione provinciale di Cosenza ed è stata inoltrata, col parere favorevole del provveditore agli studi, al Ministero della pubblica istruzione. (int. scr. - 3115)

RISPOSTA. — Si fa presente che per la trasformazione in Istituto autonomo della sezione staccata dell'Istituto tecnico commerciale di Cosenza, funzionante in S. Giovanni in Fiore, non essendo emersi dalla documentazione a suo tempo trasmessa al Ministero della pubblica istruzione sufficienti elementi di giudizio in ordine alla sussistenza delle condizioni necessarie per adottare il provvedimento richiesto, fu disposta un'ispezione per un più accurato accertamento della situazione.

Le risultanze di tale ispezione hanno, però, confermato l'assenza delle condizioni obiettive e, in ogni caso, di validi motivi per far luogo alla trasformazione in questione.

Si fa presente comunque che si sta provvedendo ad eliminare alcuni inconvenienti, relativi al funzionamento interno dell'Istituto e della sezione staccata predetti, per consentire un soddisfacente andamento della vita scolastica e riprendere in esame le richieste per i provvedimenti da adottare col prossimo anno scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

14 marzo 1970

PREZIOSI. — *Al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, dal primo, se non reputi opportuno e necessario avviare ad una concreta soluzione il problema del riassetto delle retribuzioni e delle carriere dei tecnici del Genio civile, nel quadro della legge delega 18 marzo 1968, n. 249, e relative modifiche, e per conoscere, dal secondo, se non reputi necessario ed urgente proseguire in quelle iniziative già intraprese per una effettiva soluzione delle giuste rivendicazioni dei tecnici del Genio civile, sulla base delle conclusioni già raggiunte a livello ministeriale.

Invero non possono essere più ignorati i particolari problemi che sono alla base della gravissima crisi di efficienza degli uffici del Genio civile perchè il non avviarli a soluzione significherebbe provocare ulteriore paralisi in un settore fra i più vitali del Paese, a causa delle azioni rivendicative cui verrebbero costretti ingegneri, geometri, ufficiali idraulici, disegnatori ed assistenti, i quali hanno pur diritto a quei riconoscimenti di carriera e miglioramenti retributivi già previsti, ma che subiscono continui ed ingiustificati rinvii. (int. scr. - 2521)

RISPOSTA. — I problemi del riassetto giuridico ed economico del personale tecnico sono stati recentemente discussi in incontri tra lo scrivente e delegazioni del Fronte nazionale dei tecnici di Stato e dell'Unione sindacale tecnici lavori pubblici.

Come è stato fatto presente in tali incontri, la richiesta delle organizzazioni sindacali per uno sganciamento giuridico ed economico del personale tecnico non può essere considerata nell'attuale sistema delle carriere e delle retribuzioni e nel momento in cui si deve procedere al riordinamento generale in base alle norme contenute nel disegno di legge n. 808 all'esame della Camera.

È ovvio che successivamente a tale riassetto — che del resto prevede alcune differenziazioni di carattere normativo e retributivo rispetto al personale amministrativo — il problema dei tecnici dovrà essere seriamente affrontato con carattere di priorità, stante la carenza dei tecnici stessi nei vari settori della Pubblica Amministrazione e considerata la sempre maggiore importanza professionale della categoria nello sviluppo economico del Paese.

Il Ministro senza portafoglio
GATTO

14 marzo 1970

ROSSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere spiegazioni sull'attività del suo Ministero in relazione ai criteri seguiti per i corsi speciali dell'ISEF e per la

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

22 MARZO 1970

selezione operata tra gli insegnanti di educazione fisica.

Tale richiesta trova giustificazione nel fatto che un insegnante con un decennio di lodevole attività, il signor Corradi Corrado di Terni, è stato scartato alla visita medica, sostenuta il 4 febbraio 1967, per visus di 0,10 che lo qualificava come persona quasi cieca, in netto contrasto con la verità documentata da medici oculisti.

Poichè il signor Corradi afferma di non essere stato visitato da un oculista, si chiede l'accertamento di tale circostanza e l'eventuale riconoscimento del diritto di continuare la sua carriera, nonchè l'adozione per l'avvenire di misure atte ad evitare così gravi errori. (int. scr. - 3111)

RISPOSTA. — Si fa presente che, al fine di fornire una esauriente risposta, occorre che l'onorevole interrogante faccia conoscere presso quale ISEF il signor Corrado Corradi ha partecipato al concorso di ammissione.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

14 marzo 1970

SOTGIU, MADERCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) i motivi per i quali non ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, previsto dall'articolo 50 del testo unico delle leggi universitarie, nei confronti del direttore della Clinica delle malattie tropicali ed infettive dell'Università di Roma, imputato di gravissimi reati di natura penale (falso e truffa);

2) i motivi per i quali non ha ritenuto di rendere noti i risultati dell'inchiesta effettuata dall'ispettore del suo Ministero, dottor Vito Cavallo.

Gli interroganti desiderano inoltre sapere se il Ministro intende dar corso alla nuova inchiesta da lui stesso annunciata in un re-

cente comunicato stampa e se non ravvisa la opportunità di un suo immediato intervento tendente a tranquillizzare l'opinione pubblica ed a ristabilire all'interno della clinica le condizioni che sono necessarie al buon funzionamento di un servizio finanziato dallo Stato, nell'interesse della collettività. (int. scr. - 2697)

RISPOSTA. — Si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione ha disposto due successive ispezioni che hanno costituito oggetto di relazioni, rispettivamente in data 30 aprile 1969 e 21 novembre 1969 (integrate da relazione in data 28 novembre 1969), ampiamente documentate, trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nonchè alla Procura generale della Corte dei conti.

Non si è ritenuto di costituire una Commissione per svolgere indagini sui metodi di cura praticati nella predetta clinica, in considerazione della libertà della sperimentazione garantita ai professori universitari, tenuto conto delle risultanze delle ispezioni da cui si rileva, fra l'altro, che molti fra coloro che criticano il metodo curativo seguito nella clinica secondo i criteri del professor Girolami hanno scritto in passato in favore di tale metodo.

Per quanto attiene, infine, alla facoltà riconosciuta al Ministro dall'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592) di sospendere il professore dall'ufficio e dallo stipendio « ove la gravità dei fatti lo richieda », si precisa che il Ministero stesso, stante le risultanze delle indagini esperite, non ha ritenuto, in pendenza del procedimento penale instaurato nel 1965 presso il Tribunale di Roma, di procedere in tal senso nei confronti del professor Girolami.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI - AGGRADI

16 marzo 1970